

REGIONE PIEMONTE - Deliberazioni della Giunta Regionale

**Deliberazione della Giunta Regionale 27 marzo 2020, n. 7-1165**

**Applicazione dei provvedimenti cautelari di cui all'art. 9 bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni al Comune di Macugnaga (VCO).**

A relazione dell'Assessore Gabusi e del Vicepresidente Carosso

Premesso che:

- il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del Fiume Po (di seguito PAI), approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001, obbliga i Comuni ad effettuare, attraverso la revisione dei propri strumenti urbanistici, la verifica delle effettive situazioni di dissesto e di rischio idraulico ed idrogeologico presenti sul proprio territorio rispetto a quelle individuate dal PAI medesimo;
- la Regione Piemonte, in considerazione di quanto sopra e della valenza che gli strumenti urbanistici comunali assumono anche in materia di difesa del suolo e di sicurezza del territorio, ha fornito indicazioni ed indirizzi specifici in tal senso, a partire dal 2001, con le DDGR n. 31-3749 del 6.08.2001, n. 45-6656 del 15.07.2002, n. 1-8753 del 18.03.2003, n. 24-242 del 13.06.2005, n. 2-11830 del 28.07.2009, n. 31-1844 del 7.04.2011, n. 64-7417 del 7.04.2014, n. 25-7286 del 30.7.2018 e n. 17-7911 del 23.11.2018;
- il Comune di Macugnaga ha chiesto alla Regione Piemonte di valutare l'opportunità di applicare al proprio territorio comunale i provvedimenti cautelari di cui all'art. 9 bis della legge urbanistica regionale n. 56/1977, in quanto con sentenza n. 06438/2019 il Consiglio di Stato annullava la deliberazione regionale di approvazione della variante strutturale n. 8 dello strumento urbanistico, della sua variante in itinere n. 12 di adeguamento al PAI, nonché la relativa disciplina delle aree soggette a rischio idrogeologico e, pertanto, il Comune si trova, allo stato attuale, privo di uno strumento aggiornato in grado di disciplinare in maniera adeguata ed in sicurezza l'utilizzo urbanistico del territorio.

Dato atto che:

- il quadro del dissesto e di pericolosità geologica contenuto nelle varianti annullate era stato condiviso dagli uffici regionali nell'ambito delle istruttorie svolte sugli strumenti urbanistici stessi;
- nel territorio comunale di Macugnaga il PAI originale, rientrato in vigore a seguito dell'annullamento delle varianti sopra citate, individua numerosi dissesti che interferiscono con le aree urbanizzate;
- il piano regolatore previgente rispetto alle varianti di adeguamento al PAI annullate non risulta congruente con la situazione di pericolosità geologica e rischio attuali in quanto gli studi geologici di supporto alla strumentazione urbanistica sono stati elaborati alla fine degli anni '90;
- risulta necessario adottare nelle zone problematiche dal punto di vista geologico dei provvedimenti tesi a prevenire la realizzazione di interventi edilizi non compatibili con i livelli di pericolosità presenti sul territorio in sintonia con le limitazioni geologiche all'utilizzo

urbanistico del territorio contenute negli studi a supporto dello strumento urbanistico annullato, tenuto conto anche delle successive innovazioni normative in materia di difesa del suolo.

Dato atto, inoltre, che:

- i Settori Geologico e Tecnico regionale Area di Novara e Verbania della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica della Regione Piemonte (di seguito Settore Geologico e Settore Tecnico NO-VB) hanno condotto in passato le istruttorie sugli strumenti urbanistici annullati dalla citata sentenza del Consiglio di Stato;
- tali istruttorie hanno permesso di individuare gli ambiti territoriali per i quali, data la presenza di rilevanti problematiche geologiche, è necessaria un'attenta pianificazione dell'utilizzo del territorio;
- in assenza di cautele poste in essere con uno strumento urbanistico aggiornato si rendono necessari provvedimenti cautelari di inibizione e sospensione atti a prevenire interventi di trasformazione urbanistica sino all'adeguamento dello strumento urbanistico alle reali condizioni di pericolosità presenti sul territorio;
- il Settore Geologico ha richiesto al Comune di Macugnaga il parere di competenza ai sensi del 1° comma del citato art. 9 bis con nota n. 3709 del 28/01/2020, definendo le aree sulle quali applicare i provvedimenti cautelari e le relative norme a cui fare riferimento nel periodo di vigenza di detti provvedimenti;
- il Comune di Macugnaga, in riferimento alla citata nota n. 3709 del 28/01/2020, ha trasmesso via PEC le proprie osservazioni in data 04/03/2020 allegando alla nota comunale la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 25/02/2020, un contributo tecnico scientifico formulato dallo Studio Geologico Associato Bossalini & Cattin, un contributo tecnico scientifico a firma del Dott. Geol. Francesco Sfratato a valere quale parere comunale formulato ai sensi del comma 1 dell'art. 9 bis delle Legge Urbanistica Regionale, nonché degli studi geologici propedeutici alla futura variante urbanistica.

Evidenziato che, con riferimento al parere comunale, i provvedimenti cautelari hanno carattere di urgenza e che quindi non sono stati esaminati gli studi geologici trasmessi propedeutici alla futura variante urbanistica, in particolare quelli sulla Frazione di Borca, che verranno valutati nell'ambito della procedura di variante dello strumento urbanistico.

Dato atto delle risultanze istruttorie del Settore Geologico e del Settore Tecnico NO e VB sintetizzate in una relazione tecnica comprensiva delle valutazioni sulle osservazioni formulate dal Comune di Macugnaga interessato all'applicazione dei provvedimenti cautelari.

Dato atto che l'applicazione dei provvedimenti cautelari di inibizione e sospensione atti a prevenire interventi di trasformazione urbanistica è finalizzata alla revisione del piano regolatore vigente per rendere le classi di idoneità geologica all'utilizzo urbanistico congruenti con le reali condizioni di pericolosità presenti sul territorio.

Visti:

- la Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela ed uso del suolo" e successive modifiche ed integrazioni,

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001 “Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po”,
- il Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”,
- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso e considerato,

la Giunta Regionale, unanime

#### d e l i b e r a

- di stabilire di applicare, per le motivazioni esplicitate nell’allegato 1 facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, i provvedimenti cautelari di inibizione e sospensione di cui all’art. 9 bis della Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e successive modifiche ed integrazioni alle porzioni di territorio del Comune di Macugnaga caratterizzate da rilevanti problematiche geologiche non più considerate dallo strumento urbanistico vigente;
- di individuare come ambiti territoriali interessati dall’applicazione dell’art. 9 bis della Legge Regionale 56/1977 quelli definiti nell’allegato 2 facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di individuare come interventi edilizi ed urbanistici ammessi nelle aree interessate dai provvedimenti cautelari di cui sopra quelli elencati nell’allegato 3 facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di demandare al Settore Geologico, al Settore Tecnico NO e VB e al Settore Copianificazione urbanistica area nord-est della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio il compito di fornire al Comune di Macugnaga la necessaria assistenza tecnica preventiva per l’impostazione della revisione dello strumento urbanistico, ai sensi della Legge Regionale 56/1977;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Ai sensi del comma 2 dell’art. 9 bis della Legge Regionale 56/1977, i provvedimenti cautelari hanno efficacia sino all’atto di adozione di variante al PRG. Ai sensi del citato comma 2, i provvedimenti cautelari perdono in ogni caso efficacia decorso il termine di trentasei mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della LR 22/2010.

(omissis)

Allegato

*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica  
Settore Geologico  
Settore Tecnico regionale - Area di Novara e Verbania*


**Comune di Macugnaga (VB)**  
**Applicazione dei provvedimenti cautelari di cui all'art. 9 bis della Legge Regionale 5  
dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni**

**RELAZIONE**

A seguito della sentenza n. 06438/2019, il Consiglio di Stato ha annullato la deliberazione regionale di approvazione della variante strutturale n. 8 dello strumento urbanistico del comune di Macugnaga, della sua variante in itinere n. 12 di adeguamento al PAI nonché la relativa disciplina delle aree soggette a rischio idrogeologico e, pertanto, il Comune si trova, allo stato attuale, privo di uno strumento aggiornato in grado di disciplinare in maniera adeguata ed in sicurezza l'utilizzo urbanistico del territorio .

Il quadro del dissesto e di pericolosità geologica contenuto nelle varianti annullate era stato condiviso dagli uffici regionali nell'ambito delle istruttorie svolte sugli strumenti urbanistici stessi (cfr. verbale conclusivo di gruppo interdisciplinare prot. Regione Piemonte n. 10596/DB08.11 del 21/03/2011 e parere geologico prot. Regione Piemonte n. 60508 del 05/08/2011 sulle controdeduzioni comunali).

Pertanto, risulta necessario adottare nelle zone critiche dal punto di vista geologico dei provvedimenti tesi a prevenire la realizzazione di interventi edilizi non compatibili con i livelli di pericolosità presenti sul territorio, in sintonia con le limitazioni geologiche all'utilizzo urbanistico del territorio contenute negli studi a supporto dello strumento urbanistico annullato, peraltro condivisi a livello regionale, tenuto anche conto delle successive innovazioni normative in materia di difesa del suolo.



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica  
Settore Geologico  
Settore Tecnico regionale - Area di Novara e Verbania*

**Comune di Macugnaga (VB)**  
**Applicazione dei provvedimenti cautelari di cui all'art. 9 bis della Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni**

**AMBITI DI APPLICAZIONE**

Si propone di applicare l'art. 9 bis della legge urbanistica regionale n. 56/1977 alle aree perimetrare in classe 3a, 3b2, 3b3 e 3b4, così come definite nelle tavole 10a e 10b (Carta di sintesi dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica estesa all'intero territorio), datate marzo 2011, allegate alla Delibera di Consiglio comunale n. 4 del 29/03/2011 (prot. del Comune di Macugnaga n. 1455 del 25/03/2011 e prot. della Direzione Urbanistica regionale n. 15871 del 22/04/2011), oggetto della condivisione regionale nell'ambito delle pregresse istruttorie e successivamente adottate quali elaborati della Variante di Piano Regolatore e ora annullate a seguito della sentenza del Consiglio di Stato.

Per quanto riguarda l'abitato di Borca, si evidenzia che lo stesso era inserito in classe 3b1 nella tavola 10a sopra citata, ovvero in una classe che prevede la sospensione delle previsioni urbanistiche in attesa di una successiva variante urbanistica.

Successivi studi trasmessi dall'Amministrazione comunale finalizzati alla predisposizione di tale variante (procedura del gruppo interdisciplinare richiesta con nota del Comune di Macugnaga n. 4405 del 23/09/2013, comunicazioni formali, corrispondenza trasmessa per le vie brevi, sopralluoghi congiunti, riunioni interlocutorie, ecc.), hanno delineato un quadro di pericolosità molto elevata, diversamente articolato a livello locale.

A seguito di tali approfondimenti è stata formulata una proposta regionale di classificazione preliminare di idoneità geologica all'utilizzo urbanistico con nota n. 29235 del 03/07/2016 con la quale venivano richiesti ulteriori studi, stante la pericolosità elevata dell'area, che allo stato attuale non sono ancora stati completamente effettuati.

Pertanto, sulla base di quanto sopra evidenziato, esclusivamente ai fini dell'individuazione delle norme cautelari di cui all'Allegato 3, si propone cautelativamente per la frazione Borca la classificazione di cui alla figura 1, comprendente ambiti territoriali in classe 3a, 3b3, 3b4 e 3c. Considerato l'elevato grado di pericolosità dell'area in esame, confermato dai numerosi approfondimenti effettuati, si ribadisce l'urgenza di adottare le necessarie misure cautelari al fine di tutelare la pubblica e privata incolumità e di avviare le necessarie opere di difesa dell'abitato.




Figura 1: Classificazione di sintesi dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica

## **Comune di Macugnaga (VB)**

### **Normativa relativa ai tipi di intervento edilizi e urbanistici ammessi nelle aree interessate dai provvedimenti cautelari di cui all'art. 9 bis della Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni**

Vengono di seguito indicati, in assenza di adeguamento dello strumento urbanistico e fatte salve le normative tecniche sovraordinate, gli interventi ammessi durante la vigenza dei provvedimenti cautelari di cui all'art. 9 bis della legge urbanistica regionale n. 56/1977 nelle aree oggetto di perimetrazione.

Considerato che lo strumento urbanistico annullato dalla sentenza del Consiglio di Stato risulta in parte da aggiornare, anche alla luce del mutato quadro normativo, per la definizione degli interventi ammessi durante la vigenza dei provvedimenti cautelari è stata presa come riferimento la tabella contenuta nella DGR n. 64-7417 del 7 aprile 2014 (Allegato A, Parte II, punto 7, colonna A).

Si evidenzia che, qualora più restrittive rispetto a quanto proposto in questa sede:

1. valgono le norme del PRG di Macugnaga vigenti;
2. nei dissesti perimetrati nel PAI originale valgono le norme dell'art. 9 delle norme di attuazione del PAI stesso;
3. nelle perimetrazioni delle aree di pericolosità contenute nel Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA), redatto in attuazione della Direttiva europea 2007/60/CE, valgono le norme di cui alla DGR n. 17-7911 del 23/11/2018 per i comuni non adeguati al PAI.

Per quanto riguarda la classe 3b2 e 3b3, così come definite nelle tavole 10a e 10b (Carta di sintesi dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica estesa all'intero territorio), datate marzo 2011, allegate alla Delibera di Consiglio comunale n. 4 del 29/03/2011 (prot. del Comune di Macugnaga n. 1455 del 25/03/2011 e prot. della Direzione Urbanistica regionale n. 15871 del 22/04/2011), nelle more dell'approvazione della variante di adeguamento al PAI, sono unicamente consentiti interventi di:

- manutenzione ordinaria;
- manutenzione straordinaria;
- restauro e risanamento conservativo (senza cambio di destinazione d'uso);
- adeguamento igienico-funzionale (max 25 mq);
- recupero dei sottotetti esistenti ai sensi della Lr n. 16/2018 (non possono essere previste nuove unità abitative);
- ampliamento in sopraelevazione solo per problematiche idrauliche e con contestuale dismissione del piano terra;
- demolizione.

Per quanto riguarda la classe 3b4, nelle more dell'approvazione della variante di adeguamento al PAI, sono unicamente consentiti interventi di:

- manutenzione ordinaria;
- manutenzione straordinaria;
- demolizione.

Per quanto riguarda la classe 3a, nelle more dell'approvazione della variante di adeguamento al PAI, sugli edifici presenti, purché non ricadenti in aree di dissesto attivo o incipiente e previa realizzazione di studi di approfondimento alla scala locale, sono unicamente consentiti interventi di:

- manutenzione ordinaria;
- manutenzione straordinaria;
- restauro e risanamento conservativo (senza cambio di destinazione d'uso);
- adeguamento igienico-funzionale (max 25 mq);
- recupero dei sottotetti esistenti ai sensi della l.r. n. 16/2018;
- ampliamento in sopraelevazione solo per problematiche idrauliche e con contestuale dismissione del piano terra;
- demolizione.

Per quanto riguarda l'abitato di Borca, si evidenzia che lo stesso era inserito in classe 3b1 nella tavola 10a sopra citata, ovvero in una classe che prevede la sospensione delle previsioni urbanistiche in attesa di una successiva variante urbanistica e, di conseguenza, non sarebbe interessato dalle norme sopra evidenziate.

Sulla base della proposta di classificazione contenuta nell'allegato 2, l'abitato di Borca viene classificato parte in classe 3a, parte in classe 3b3, parte in classe 3b4 e parte in classe 3c. Per gli ambiti inseriti in classe 3a, 3b3 e 3b4 valgono le norme sopra evidenziate. L'area in classe 3c, invece, comprende ambiti territoriali a pericolosità molto elevata, difficilmente o per nulla mitigabile, dove possono essere esclusivamente consentiti gli interventi di cui all'art. 9, comma 2, delle Norme di Attuazione del PAI.

Oltre agli interventi edilizi sopra riportati, in tutte le classi di cui sopra, ad eccezione della classe 3c, sono ammessi, nel rispetto della normativa di settore:

1. opere infrastrutturali di interesse pubblico non altrimenti localizzabili (strutture che abbiano conseguito la dichiarazione di pubblica utilità, quelle attinenti al regime idraulico, alle derivazioni d'acqua o ad impianti di depurazione, ad elettrodotti, ad impianti di telecomunicazione e ad altre attrezzature per la erogazione di pubblici servizi nel rispetto delle leggi nazionali vigenti), previa verifica di compatibilità con la tutela dei valori ambientali e con i caratteri geomorfologici delle aree. La compatibilità dell'intervento con l'equilibrio idrogeologico dell'area sarà valutata dalla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica nell'ambito della procedura approvativa o autorizzativa dell'opera a seguito di specifica richiesta da parte dell'Amministrazione comunale ai sensi della DGR n. 18-2555 del 09/12/2015;
2. opere di sistemazione idrogeologica e di regimazione delle acque e quelle di consolidamento e stabilizzazione dei fenomeni di dissesto, nonché tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei sistemi di difesa esistenti;
3. le strade e le piste ad uso agro-silvo-pastorale e tagliafuoco chiuse al traffico pubblico, i percorsi pedonali o ciclabili, le aree pedonabili attrezzate ed i percorsi didattici attrezzati, le opere antincendio;
4. le opere per lo sfruttamento e l'utilizzo delle acque, compresi i pozzi, le captazioni sorgive, le derivazioni e gli attingimenti di acque realizzati secondo la normativa vigente ed autorizzate dagli enti competenti;
5. le piste da sci e gli impianti ad esse strettamente connessi;



6. gli interventi agro-silvo-pastorali, agricoli, zootecnici, selvicolturali ed il mantenimento delle relative colture o le loro trasformazioni previa realizzazione di uno studio di estremo dettaglio che:
  - o verifichi la compatibilità idrogeologica nei riguardi delle attività previste e lo stato di dissesto;
  - o esamini la stabilità dell'insieme opere-versante;
  - o specifichi nel dettaglio le modalità costruttive ed i materiali da impiegare;
  - o indichi gli eventuali accorgimenti tecnici necessari alla mitigazione del grado di pericolosità;
7. la realizzazione di ampliamenti o nuove costruzioni di attività agricole, di volumetria contenuta, che riguardino in senso stretto l'attività agricola e le residenze rurali connesse alla conduzione aziendale sono consentite previa esecuzione di studi di dettaglio (geologici, geomorfologici e idrogeologici come riportato al punto precedente) in assenza di alternative praticabili e qualora le condizioni di pericolosità dell'area lo consentano. Nuove edificazioni o ampliamenti non sono consentite in aree soggette a dissesto attivo o incipiente, ai sensi del punto 6.2 della N.T.E. alla C.PG.R. 7/LAP/1999.

### **Note**

I tipi di intervento indicati nel presente documento sono definiti dall'art. 13 della Legge Urbanistica Regionale n. 56/1977.

Si specifica che gli interventi edilizi ammessi dal presente allegato valgono per le opere pubbliche e private, sia per gli interventi già autorizzati che per le istanze di trasformazione urbanistica o edilizia ancora da autorizzare e che eventuali interventi in corso di realizzazione dovranno essere sospesi se in contrasto con quelli consentiti dal presente allegato.

Si ricordano i contenuti del comma 2 dell'art. 9 bis della legge regionale n. 56/1977, secondo il quale i provvedimenti di cui al comma 1 del medesimo articolo hanno efficacia sino all'adozione delle varianti al PRG o alla pianificazione sovraordinata settoriale (PAI, PGRA), elaborate tenendo conto della calamità naturale e del dissesto idrogeologico accertato nell'evento, e comunque per un periodo non superiore a trentasei mesi dalla loro adozione.

Le aree perimetrate ai sensi dell'art. 9 bis della legge regionale 56/1977 dovranno essere inserite nel piano comunale di Protezione Civile che dovrà garantire la tutela della incolumità pubblica e privata. Tale Piano dovrà comunque essere aggiornato a seguito della revisione dello strumento urbanistico ed essere con questo coerente ai sensi del "Codice della Protezione Civile" approvato con D.Lgs 31/01/2018, n. 1.